

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Alberto Miglia
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Monica Quaglia
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

via San Dalmazzo n. 24
10122 TORINO

Telefono 011-50.91.524
Telefax 011-50.91.535
E-mail: info@ddea.it

Ai Signori Clienti
LORO SEDI

Circolare n. 3 del 04 febbraio 2022

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

1. SPECIALE DECRETO SOSTEGNI TER.....	2
---------------------------------------	---

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra indicato.

Cordiali saluti.

Dario Dellacroce & Associati

1. SPECIALE DECRETO SOSTEGNI-TER

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, il D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni-ter, con il quale il Governo prosegue nella politica di sostegno alle imprese in questo periodo pandemico.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 1, comma 1	Rifinanziamento Fondo attività chiuse Per l'anno 2022 viene rifinanziato il Fondo per le attività economiche chiuse, istituito con l'articolo 2 del D.L. 73/2021 per un ammontare pari a 20 milioni di euro. Il Fondo è destinato alle attività che risultavano chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) per effetto di quanto previsto dalle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, comma 2 del D.L. 221/2021. Si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dal D.L. 73/2021.
Articolo 1, commi 2-3	Sospensione versamenti Viene prevista la sospensione, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.L. 221/2021, dei termini relativi ai seguenti versamenti: ❖ ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022; ❖ Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Viene, inoltre, previsto che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Articolo 2	Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio Nello stato di previsione del Mise è istituito il “<i>Fondo per il rilancio delle attività economiche</i>”, con dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, avente lo scopo di concedere contributi a fondo perduto in favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007 47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99 aventi i seguenti requisiti: ❖ ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro; ❖ aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021. Ulteriori requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda sono: ❖ sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro Imprese per una delle attività di cui ai codici ATECO richiamati; ❖ non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; ❖ non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato; ❖ non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2001. Le imprese devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza al Mise, con indicazione della sussistenza dei requisiti, comprovati con dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000. Con provvedimento Mise, saranno individuati: - termini e modalità di invio della domanda;
------------	---

- indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura;
- necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi di revoca, disposta ai sensi dell'articolo 9, D.Lgs. 123/1998, in caso di rilevata assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile.

All'erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-*bis* del D.P.R. 602/1973 e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.

Le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:

- ❖ **60%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
- ❖ **50%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro;
- ❖ **40%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Mise provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste.

Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir.

	Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l'importo del contributo determinato è ridotto, qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Articolo 8, comma 3	Esenzione pagamento canone di concessione pubblicitaria L'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 65, comma 6 del D.L. 73/2021, prevista per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della L. 337/1968, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, <u>è prorogata al 30 giugno 2022</u>.
Articolo 10, commi 1 e 3	Transizione 4.0 Intervenendo sull'articolo 1, comma 1057-<i>bis</i> della L. 178/2020, è previsto che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti in beni strumentali 4.0 inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto Mise, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. Il Mef effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.
Articolo 16	Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficino di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, è applicato un meccanismo di compensazione a 2 vie sul prezzo dell'energia. Entro 30 giorni a decorrere dal 27 gennaio 2022, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i

	servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, D.Lgs. 79/1999.
Articolo 19, comma 6	Detrazioni per carichi di famiglia Viene modificato l'articolo 12 del Tuir avente a oggetto le detrazioni per carichi di famiglia. Nello specifico, il comma 1, lettera d) ora prevede che la detrazione per ogni altra persona (diversa da coniuge e figli) indicata nell'articolo 433 cod. civ. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, da ripartire <i>pro quota</i> tra coloro che ne hanno diritto, spetti a esclusione in ogni caso dei figli, ancorché per i medesimi non si goda della specifica detrazione ai sensi della lettera c) del medesimo comma. Il nuovo comma 4-ter prevede poi che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell'articolo 12 del Tuir anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 siano considerati al pari dei figli per i quali tale detrazione, invece, spetta. Si ricorda che, <u>dal 1° marzo 2022</u>, ai sensi della predetta lettera c) come modificata dal D.Lgs. 230/2021, <u>la detrazione per figli fiscalmente a carico legittimi, naturali riconosciuti, adottivi o affidati spetterà solo se gli stessi hanno età pari o superiore a 21 anni, dato che per loro non è prevista l'erogazione dell'assegno unico e universale.</u>
Articolo 28	Contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche Viene introdotta, nell'ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni. A decorrere dal 27 gennaio: ❖ in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, <u>che, però, successivamente, non può cederlo nuovamente;</u> ❖ in caso di cessione del credito, non è ammessa facoltà di successiva cessione.

	Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d'imposta: ❖ credito d'imposta per botteghe e negozi; ❖ credito d'imposta per i canoni di locazione; ❖ credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro; ❖ credito d'imposta per sanificazione. I crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.
--	--
